

1.4 IL PERSONALE SOSPESO DAL SERVIZIO PERCHÉ NON HA ADEMPIUTO AGLI OBBLIGHI VACCINALI MANTIENE IL DIRITTO ALL'ELETTORATO PASSIVO NELL'ELEZIONE DELLE RSU?

L'art. 3 dell'ACQ 7 agosto 1998 – parte II, come rinnovellato dall'art. 1 del CCNQ 9/2/2015 prevede, ai commi da 3 a 5 che:

a) sono eleggibili (elettorato passivo) i lavoratori che siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data di inizio delle procedure elettorali (annuncio), sia a tempo pieno che parziale.

b) per gli ambiti diversi dagli ex comparti Scuola e AFAM sono, altresì, eleggibili i dipendenti a tempo determinato, in servizio alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), il cui contratto a termine, al fine di garantire la stabilità della RSU, abbia una durata complessiva di almeno 12 mesi dalla data di costituzione della stessa;

c) negli ex comparti Scuola ed AFAM sono, altresì, eleggibili i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato cui sia stato conferito un incarico annuale fino al termine dell'anno scolastico/accademico o fino al termine delle attività didattiche.

Nel rispetto delle condizioni specifiche previste per il personale con rapporto a tempo determinato, la regola generale che sottende la previsione normativa è quella di riconoscere l'elettorato passivo al personale dipendente dall'amministrazione (per maggiori dettagli, si rinvia alla circolare 1/2022).

Ne consegue che l'eventuale sospensione del rapporto di lavoro non comporta la perdita del diritto all'elettorato passivo.